

## Acque reflue e Piano Regionale di Tutela delle Acque Novità per le pulisecco

### Premessa

Agli scarichi delle acque reflue industriali sono collegati particolari adempimenti ed oneri per le imprese. La regola generale, prevista nel D.Lgs 152/2006 recante norme in materia ambientale, è che sono classificate acque reflue industriali qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni. La norma ammette però delle eccezioni (art. 101, com. 7, lettera e) per determinate attività imprenditoriali (**indicate in apposita normativa regionale**) le cui acque reflue vengono considerate equivalenti a quelle domestiche.

### La “deroga” prevista in Veneto sino al 4 giugno 2012

Sulla scorta di tale previsione normativa, la Regione Veneto è intervenuta a suo tempo varando, con la Deliberazione del Consiglio Regionale **n. 107 del 5 novembre 2009**, il suo Piano di Tutela delle Acque (PTA). Ovvero il provvedimento che detta la disciplina per la tutela e gestione della risorsa idrica ed introduce sia misure per il miglioramento della qualità dei corpi idrici che per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale.

**In particolare per le imprese di pulitintolavanderia**, tale provvedimento regionale prevedeva, limitatamente alle **lavanderie che si rivolgono alla sola utenza residenziale utilizzando lavatrici ad acqua con capacità complessiva massima di carico pari a 20 kg, l’assimilazione dei reflui prodotti a quelli domestici.**

### La semplificazione nazionale di fine 2011

**Nell’ambito del processo di semplificazione amministrativa messo in atto dal Governo**, constatato che, diversamente da quanto avvenuto in Veneto, molte Regioni non erano intervenute sulla materia, il legislatore nazionale ha quindi agito in via sostitutiva emanando il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 recante “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese” toccando proprio il tema della assimilazione dei reflui.

Il D.P.R. 227/2012, fermo restando quanto previsto dall’articolo 101 e dall’Allegato 5 alla Parte terza del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, **amplia il concetto di assimilazione per comprendervi alcuni degli scarichi prodotti da insediamenti produttivi di PMI.**

Ai sensi dell’art. 2 , sono, infatti, assimilate alle reflue domestiche:

- a) le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla tabella **1 dell’Allegato A**;

	Parametro/sostanza	Unità di misura	Valore limite di emissione
1	Portata	mc/giorno	<=1,5
2	Ph		5,5 - 9,5
3	Temperatura	C°	<=30
4	Colore		Non percettibile con diluizione 1 : 40
5	Materiali grossolani		Assenti
6	Solidi sospesi totali	mg/l	<=700
7	BOD5 (come ossigeno)	mg/l	<=300
8	COD (come ossigeno)	mg/l	<=700
9	Rapporto COD / BOD5		<=2,2
10	Fosforo totale (come P)	mg/l	<=30
11	Azoto ammoniacale (come NH4)	mg/l	<=50
12	Azoto nitroso (come N)	mg/l	<=0,6
13	Azoto nitrico (come N)	mg/l	<=30
14	Grassi e oli animali/vegetali	mg/l	<=40
15	Tensioattivi	mg/l	<=20

- b) le acque reflue provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense;
- c) le acque reflue provenienti dalle **categorie di attività elencate nella tabella 2 dell'Allegato A al cui punto j sono comprese: le Lavanderie e stirerie con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno**

### Il paradosso....

Grazie all'entrata in vigore della nuova normativa nazionale, le imprese di lavanderia operanti nelle Regioni che non si erano mai attivate, risultavano avere un livello di semplificazione superiore a quelle ad esempio con sede in Veneto perché ancora soggette a una normativa regionale divenuta più restrittiva di quella italiana.

Se a ciò si aggiunge che negli ultimi anni il settore è stato caratterizzato da una forte spinta all'utilizzo del lavaggio ad acqua; modalità che ha visto anche una importante evoluzione sia in termini di prodotti di consumo che di macchinari. **Tutto ciò ha reso, per molte aziende, riduttivo il limite dei 20 kg. arrivando al controsenso di escludere dai processi di semplificazione degli adempimenti proprio** quelle imprese che più lo meritavano avendo investito in macchinari più grandi, di nuova generazione, e quindi a minor consumo di acqua, detersivi e agenti chimici.

Queste in sintesi le considerazioni emerse in ambito del direttivo regionale di Categoria, e che hanno spinto l'azione di Confartigianato Imprese a sostenere la necessità di correggere l'articolo 34 (Acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche) **per il settore lavanderie e stirerie** prendendo spunto dal provvedimento nazionale (Decreto N. 227).

### La nuova norma Regionale valida dal 5 giugno 2012 – delibera n°842 del 15 maggio 2012 e pubblicata sul Bur n. 43 del 05/06/2012

Abbiamo chiesto ed ottenuto di **sostituire l'attuale formulazione con "Lavanderie e stirerie con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno"**. Formula questa più ampia di quella precedente.